



COMUNE DI TONARA

(PROVINCIA DI NUORO)

Viale della Regione, n. 12 - Tel. 0784/63823 - Fax 0784/63246 P.iva 00162960918

*Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e
benefici economici ad Associazioni, Enti pubblici e privati*

Approvato con deliberazione consiliare

n. 02 del 23 gennaio 2017

INDICE

CAPO I: PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONI

Art. 1	2
Art. 2	2
Art. 3	2
Art. 4	2
Art. 5.....	3
Art. 6	3
Art. 7	4
Art. 8	4

CAPO II: DISCIPLINA GENERALE DEL PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE QUANTIFICAZIONE ED EROGAZIONE DI BENEFICI ECONOMICI

Art. 9	5
Art. 10	5
Art. 11	6
Art. 12	6
Art. 13	7
Art. 14	8
Art. 15	9
Art. 16	9

CAPO III: SETTORI DI INTERVENTO

Art. 17	10
Art. 18	10
Art. 19	10
Art. 20	11
Art. 21	11
Art. 22	12
Art. 23	12
Art. 24	13
Art. 25	13

CAPO IV: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26	14
Art. 27	14
Art. 28	14
Art. 29	15

Allegato

Disposizioni per la concessione del patrocinio del Comune di Tonara

Comune di Tonara – Provincia di Nuoro

Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Associazioni, Enti pubblici e privati.

CAPO I

Principi generali e definizioni

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Con il presente regolamento il Comune di Tonara, nell'esercizio dei poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate, fermi rimanendo i principi di imparzialità e buona amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione.
2. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite con il presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
3. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Art. 2

Forme di pubblicità e trasparenza

1. La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte di Enti, istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne facciano richiesta.
2. Gli atti di concessione di finanziamenti e benefici economici, e dei relativi allegati, sono pubblicati all'albo pretorio on line e in "Amministrazione Trasparente" per la durata prevista dalla legge.
3. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione facendo richiesta nella forme previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di accesso agli atti.

Art. 3

Principi e definizioni

1. In ossequio al principio di sussidiarietà il Comune favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.
2. Il Comune interviene a sostegno di iniziative, manifestazioni e di attività volte alla promozione della collettività locale sia in campo culturale che sociale, allo sviluppo civile ed economico della comunità, alla promozione delle attività sportive ed in particolare quelle rivolte ai giovani, oltreché all'incentivazione del senso di appartenenza alla collettività da parte dei singoli.
3. Nel perseguimento dei predetti scopi il Comune favorisce il metodo della programmazione e la realizzazione coordinata delle attività attraverso l'adozione degli strumenti di programmazione previsti dalla normativa vigente nonché piani e programmi finalizzati ad un'efficace razionalizzazione delle risorse pubbliche.

Art. 4

Natura dei benefici economici

1. I benefici economici erogati dal Comune, intesi quali vantaggi unilaterali ai soggetti destinatari, possono assumere la forma di:

- **contributi per l'attività ordinaria:** consistono nella partecipazione dell'Ente alle spese effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario per l'acquisto di beni e servizi necessari per attuare la propria attività sociale;

- **sovvenzioni per singole iniziative e/o manifestazioni:** consistono nella partecipazione dell'Ente alle spese effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario per l'acquisto di beni e servizi necessari per organizzare e realizzare iniziative non facenti parte dell'ordinaria attività del soggetto beneficiario, ancorché ormai ricorrenti e/o tradizionali, alle quali l'Amministrazione riconosca un particolare rilievo rispetto al perseguimento degli obiettivi propri dell'Amministrazione comunale;

- **sussidi:** quando si tratti di interventi di natura sociale e/o assistenziale;

- **agevolazioni tariffarie:** se ed in quanto consentite e previste dalla disciplina che regola l'erogazione dei rispettivi servizi;

- **vantaggi economici:** consistono, alternativamente ai contributi per attività ordinaria, nella concessione in uso di locali per stabilirvi la sede o svolgere attività comunque rientranti nei propri scopi statutari da parte del soggetto beneficiario ovvero beni mobili di proprietà comunale adibiti ad uso sociale.

Art. 5

Interesse pubblico delle attività sostenute

1. L'assegnazione di benefici economici è subordinata all'esistenza di un interesse pubblico delle attività oggetto di richiesta, che verrà valutato dall'Amministrazione comunale in base al seguente ordine di priorità:

a) **attività di interesse istituzionale:** intese come iniziative svolte da soggetti che assumono un ruolo centrale nell'attuazione delle politiche comunali di settore e che abbiano particolare attinenza a valori sociali, morali, culturali ed economici condivisi dalla comunità locale;

b) **attività di interesse pubblico non istituzionale:** intese come iniziative di rilievo progettuale nei settori di rispettivo interesse, rigorosamente impostate dal punto di vista degli obiettivi, dei metodi e delle fasi di attuazione e gestite sulla base di criteri di professionalità;

c) **attività di interesse pubblico parziale:** costituite di norma da iniziative di carattere spontaneo, di impegno finanziario limitato e/o di rilievo territoriale circoscritto, che pur riscontrano un significativo interesse della popolazione locale.

Art. 6

Patrocinio

1. Oltre alle provvidenze di natura economica è previsto l'istituto del patrocinio da parte del Comune, la cui concessione a favore di manifestazioni/eventi per i quali viene accordato, non comporta benefici finanziari o agevolazioni, i quali devono essere richiesti, eventualmente, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

2. Il patrocinio da parte del Comune di manifestazioni, eventi e progetti deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione Comunale con delibera della Giunta.

3. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che lo ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa. Della pubblicità del patrocinio e delle forme attraverso le quali la stessa avviene deve essere data prova concreta al momento della richiesta attraverso il deposito della bozza dei materiali mediante i quali si promuove l'iniziativa e se ne dà informazione, pena l'inammissibilità della richiesta.

Art. 7

Settori di intervento

1. I settori di intervento per i quali l'Amministrazione comunale può concedere benefici economici ad enti pubblici ed a soggetti privati sono i seguenti:

- a) promozione culturale;
- b) educativo e formativo;
- c) sportivo e ricreativo;
- d) socio-assistenziale;
- e) sviluppo turistico ed economico;
- f) culto pubblico;
- g) tutela dei valori ambientali;
- h) protezione civile.

Si rinvia al capo III la disciplina in ordine all'individuazione delle attività e delle iniziative che, in via generale, caratterizzano i suddetti settori di intervento nonché la definizione dei criteri generali per l'assegnazione e la quantificazione dei benefici economici per ogni specifico settore.

La Giunta comunale si riserva la facoltà di definire mediante formale atto di indirizzo la concessione dei contributi richiesti nei limiti delle risorse finanziarie rese disponibili a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione.

Art. 8

Destinatari dei benefici economici

1. La concessione di benefici economici può essere disposta dal Comune a favore di soggetti che esercitano prioritariamente la propria attività a livello locale e/o svolgono iniziative di specifico interesse a favore della Comunità locale, quali:

a) enti pubblici;

b) enti associativi e di cooperazione tra i cittadini: quali associazioni, fondazioni, ed altre istituzioni di carattere privato, dotati di personalità giuridica, nonché associazioni non riconosciute, cooperative senza scopo di lucro e comitati, dotati almeno di codice fiscale;

c) imprese e singoli cittadini: qualora dall'esame della richiesta e dei criteri di ammissione della medesima risulti il prevalente interesse pubblico derivante dal relativo accoglimento.

2. In deroga al requisito dell'attività esercitata in loco e/o a favore di un interesse specifico della comunità locale di cui al precedente comma 1, in casi particolari, adeguatamente motivati, possono essere erogati benefici per il sostegno di iniziative:

- volte alla sensibilizzazione nei confronti delle tematiche della pace e della solidarietà tra i popoli;
- di aiuto alle comunità colpite da calamità o da altri eventi eccezionali;
- ritenute comunque di interesse istituzionale, ai sensi dell'articolo 5 del presente Regolamento.

Per interventi e programmi di cooperazione e solidarietà internazionale deve essere rispettato il limite di cui all'articolo 19 della L. 19.03.1993 n.68. I contributi non devono sovrapporsi ad interventi che per Legge sono attribuiti da altri Enti.

CAPO II

Disciplina generale del procedimento di assegnazione, quantificazione ed erogazione di benefici economici

Art. 9

Spese ammesse a finanziamento

1. Sono ammesse a beneficio economico, ai sensi dell'articolo 4 del presente Regolamento, le spese che il soggetto richiedente deve sostenere per lo svolgimento dell'attività o dell'iniziativa dichiarata finanziabile, ivi comprese le spese per l'acquisto di attrezzature, beni mobili durevoli nonché lavori di manutenzione della sede associativa ovvero su impianti e strutture comunali nell'ambito di un rapporto negoziale istaurato attraverso la stipulazione di specifica convenzione d'uso e/o di gestione dell'immobile;

2. **Non** sono ammesse a finanziamento le spese per:

- interessi passivi;
- acquisti di merci e/o prodotti destinati alla vendita;
- pasti, alimenti e momenti conviviali che non siano strettamente attinenti all'organizzazione di specifiche iniziative;
- compensi, rimborsi spese per viaggi o altro ed altre utilità a favore del richiedente, di amministratori, soci ed associati;
- spese per l'acquisto di immobili, arredi, macchinari ed attrezzature di cui l'Amministrazione comunale sia già proprietaria e per i quali è ammessa la concessione in uso, ai sensi dell'articolo 4 del presente Regolamento. La norma è finalizzata a razionalizzare l'uso e la manutenzione del patrimonio comunale evitando duplicazioni della spesa e salvaguardando il principio di ottimizzazione dell'impiego del denaro pubblico. La concessione in uso di beni appartenenti al patrimonio mobiliare ed immobiliare del Comune è rimessa a disciplina puntuale da determinarsi mediante adozione di specifico Regolamento e/o Disciplinare d'uso.

3. Restano ferme le norme speciali previste dalle disposizioni legislative vigenti.

Art. 10

Condizioni generali di ammissione ai benefici economici

1. Le domande di accesso ai benefici economici devono essere presentate, pena inammissibilità:

a) per le attività prevedibili e ricorrenti, entro il 28 febbraio dell'anno cui sono riferite. Il Comune adotta provvedimento formale di assegnazione e contestuale quantificazione dei benefici economici entro il termine del 30 giugno dell'anno in cui è richiesta l'agevolazione o alla data dell'approvazione del bilancio di previsione;

b) per le iniziative non prevedibili e/o non ricorrenti, almeno venti giorni prima la realizzazione dell'evento. In ogni caso il Comune adotta formale provvedimento di assegnazione e quantificazione dei benefici economici nel rispetto delle condizioni seguenti:

- l'evento deve soddisfare gli interessi descritti all'articolo 5 del presente Regolamento;
- l'assegnazione e la quantificazione del beneficio economico avviene entro la disponibilità di bilancio e comunque secondo l'ordine di priorità descritto all'articolo 5 del presente Regolamento;

c) per l'acquisto di beni strumentali necessari allo svolgimento dell'attività istituzionale, le istanze dovranno pervenire entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui saranno effettuati gli acquisti ed entro il 30 giugno dell'anno corrente per acquisti effettuati nel secondo semestre dell'anno di riferimento;

d) per gli interventi finalizzati alla realizzazione, sistemazione e completamento di impianti sportivi trovano applicazione le norme di settore. La Giunta comunale approva, per ogni intervento, un disciplinare inerente le modalità di realizzazione dell'intervento e di erogazione del contributo.

2. In via del tutto straordinaria il Comune può, nel corso dell'anno, attivare nuovi programmi di finanziamento o integrare le risorse già assegnate, qualora si tratti di sostenere attività di interesse istituzionale, ai sensi dell'articolo 5 del presente Regolamento, non prevedibili in alcun modo alla scadenza ordinaria.

Art. 11

Modalità di presentazione delle domande

1. Le istanze di ammissione alle provvidenze economiche devono essere presentate a cura del legale rappresentante/Presidente pro tempore del soggetto richiedente utilizzando la modulistica ufficiale.

2. Le domande di ammissione a contributo devono essere esaustive ed indicare puntualmente le finalità per le quali l'intervento richiesto è destinato, attraverso una breve ma esauriente relazione illustrativa delle attività o delle iniziative proposte, della loro importanza e rilevanza socio – territoriale, dei destinatari e potenziali fruitori, completa di quadro economico – finanziario dal quale risultino, seppur in via presuntiva ma nel rispetto dei principi di attendibilità e veridicità che attengono alla contabilità degli Enti pubblici locali, le entrate e le uscite di natura ordinaria e/o straordinaria per le quali è richiesto il finanziamento.

3. Nei preventivi delle attività e delle iniziative alle quali il Comune concorre non devono essere indicati e quantificati – neppure in via presuntiva – i benefici economici di competenza del Comune.

4. Le domande di ammissione a contributo per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse della comunità locale, devono essere corredate dal programma della manifestazione/iniziativa e dal preventivo finanziario nel quale risultano esposte le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali di propone di fronteggiarla.

5. Nei preventivi e rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non devono essere riportate le prestazioni assicurate dall'apporto a titolo di volontariato dei componenti dell'Associazione nonché oneri riferiti all'uso di attrezzature ed impianti che possano essere messi gratuitamente a disposizione dal Comune o da altri soggetti pubblici o privati.

Art. 12

Criteri generali per l'assegnazione e la quantificazione dei benefici economici

1. I benefici economici sono concessi in base all'ordine di priorità che riflette il grado di interesse pubblico delle attività oggetto di richiesta, ai sensi dell'articolo 5 del presente Regolamento.

Sulla base delle risorse disponibili e del numero di domande pervenute e ritenute ammissibili ai sensi dell'articolo 10 del presente Regolamento, la Giunta comunale formalizza un piano di riparto dei finanziamenti avuto riguardo ai seguenti criteri generali:

- coincidenza dell'attività del soggetto richiedente con interessi generali o diffusi nella comunità locale e con gli indirizzi generali e settoriali dell'Amministrazione;

- la capacità dell'associazione di rappresentare la comunità. Per valutare questo aspetto, si considerano l'organizzazione, l'anzianità di costituzione e la maggior presenza sul territorio, la maggior consistenza numerica dei tesserati e la effettiva partecipazione degli iscritti all'attività svolta;

- attività svolta affiancando analoghe iniziative del Comune, da altre associazioni per integrarle o completarle, oppure in forma totalmente autonoma, direttamente rivolta alla cittadinanza e non solo.

- attività programmata dal soggetto richiedente e grado di raggiungimento degli obiettivi e dei risultati conseguiti in riferimento a tale attività;

- rilevanza territoriale dell'attività svolta;
- natura del servizio prestato e numero di manifestazioni svolte. Particolare riguardo sarà dato alle associazioni che programmeranno attività o collaborazioni gratuite anche per eventi organizzati da altri;
- incidenza del volontariato e capacità di valorizzare e/o integrazione delle/con le risorse esistenti;
- promozione della qualità dei servizi resi alla comunità, della loro equità ed effettiva accessibilità, dell'efficienza ed economicità gestionale;
- capacità dei soggetti richiedenti di autofinanziamento e di diversificazione dell'attività svolta;
- la situazione economico – finanziaria del soggetto richiedente verificabile attraverso la documentazione prodotta ai sensi del presente Regolamento.

2. In caso di accertamento di nuove risorse il Comune può, nel corso dell'anno, riapprovare il piano di riparto dei finanziamenti e integrare i benefici già assegnati, secondo i criteri generali di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 13

Limiti generali di assegnazione ed erogazione dei benefici economici

1. Il contributo ordinario non può essere concesso in misura superiore alla differenza tra le spese e le entrate (escluso il contributo comunale) risultanti dal preventivo e non può comunque essere superiore al **90% dell'ammontare delle spese ammissibili**. Si intende per spesa ammissibile l'ammontare complessivo delle spese da sostenere e ritenute valide dall'Amministrazione comunale, in relazione al perseguimento dello scopo sociale e ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento.

2. L'erogazione del **contributo per attività ordinaria**, avviene, di norma, nella misura del 70% del contributo assegnato, entro il 30 giugno dell'anno di riferimento. Il saldo a presentazione del rendiconto è comunque entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. La Giunta comunale potrà accordare l'applicazione della predetta calendarizzazione anche per gli altri benefici economici, di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, ovvero disporre una puntuale in relazione all'entità ed alla natura dell'intervento richiesto.

4. L'importo del contributo erogato a saldo non può superare l'entità del disavanzo dimostrato nelle scritture contabili e/o di spesa. Considerato, peraltro, che i bilanci (consuntivi) delle Associazioni non sono assoggettati a regole rigide, ai fini della valutazione dell'entità del disavanzo, quale limite all'erogazione del beneficio economico, la Giunta comunale potrà motivatamente non considerare gli accantonamenti per spese da effettuarsi a cavallo di esercizio o in vista di investimenti futuri da sostenere, purché gli stessi siano accompagnati da relazione puntuale circa il loro realistico impiego. Non può, in ogni caso, essere superiore al **90% dell'ammontare delle spese ammissibili**.

5. Per contributi straordinari, di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, il finanziamento può essere assegnato a carico di un esercizio, sebbene destinato ad essere utilizzato in esercizi futuri da parte del soggetto richiedente. Non sono ammesse, in via generale, anticipazioni nell'erogazione del contributo, fatta salva l'applicazione dei principi, in via analogica a quanto disposto dalle disposizioni che disciplinano i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che regolano l'istituto degli stati di avanzamento nell'esecuzione del contratto.

L'intervento finanziario del Comune non potrà, di norma, eccedere **l'90% della spesa ritenuta ammissibile**. Si intende per spesa ammissibile l'ammontare complessivo delle spese sostenute (o da sostenere) e ritenute valide dall'Amministrazione comunale, in relazione al perseguimento dello scopo specifico.

Il limite di finanziamento dell'90% potrà essere derogato in via eccezionale previa valutazione da parte della Giunta comunale della tipologia ed entità della spesa nonché delle modalità di finanziamento di cui dispone l'Associazione.

6. Per l'erogazione di sovvenzioni di singole iniziative e/o manifestazioni e dei contributi straordinari l'Associazione dovrà comprovare che l'acquisto di beni, servizi o opere a carattere durevole rappresenta la miglior offerta per effetto dell'applicazione del confronto concorrenziale, in ossequio alla disciplina provinciale e nazionale sui contratti pubblici.

Art. 14

Modalità di erogazione dei benefici economici

1. L'erogazione del contributo a saldo è disposta a seguito della presentazione del rendiconto economico – finanziario riportante l'avanzo/disavanzo di gestione e le risultanze di cassa dell'anno di competenza.

2. Per i beneficiari che risultano destinatari del contributo per la prima volta, il rendiconto economico – finanziario deve essere corredato delle copie della documentazione giustificativa delle spese ed entrate rendicontate.

3. Le associazioni il cui Statuto prevede l'esercizio sociale non coincidente con l'anno solare dovranno inviare al comune l'ultimo rendiconto approvato alla data di erogazione del saldo del contributo, anche se riferito all'annualità precedente a quella di riferimento del contributo stesso.

4. L'intervento del Comune non può essere, nei casi di cui al comma 3, accordato per la copertura di disavanzi di gestione degli esercizi precedenti a quello a cui si riferisce il contributo.

5. Il rendiconto economico – finanziario, seppur redatto liberamente dalle singole associazioni senza il rispetto puntuale delle regole della contabilità pubblica, deve indicare le risultanze di cassa al 1 gennaio ed al 31 dicembre dell'anno di competenza. Per le associazioni di cui al comma 3 del presente articolo le risultante di cassa devono essere indicate al giorno 1 del primo mese e al giorno 31 dell'ultimo mese di riferimento del bilancio.

Rimane ferma la facoltà del Servizio Attività culturali sport turismo e ambiente di richiedere ulteriore documentazione giustificativa delle spese ed entrate rendicontate.

6. Le sovvenzioni per iniziative/manifestazioni ed i contributi straordinari per l'acquisto di attrezzature cumulabili con altri contributi pubblici ottenuti per la medesima iniziativa/intervento, entro il limite della spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile.

In sede di rendicontazione il soggetto beneficiario presenta una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza degli altri contributi eventualmente ottenuti. Qualora la somma dei contributi superi l'importo della spesa totale, il contributo del Comune viene conseguentemente rideterminato.

7. La liquidazione del saldo potrà essere rideterminata, fino alla revoca dell'assegnazione ed al recupero degli acconti già corrisposti nei seguenti casi:

- nel caso di sostanziali difformità tra il bilancio preventivamente dichiarato ed il consuntivo effettivamente prodotto e documentato;

- se il disavanzo esposto nel rendiconto economico – finanziario risulta inferiore all'importo del contributo assegnato, fermo restando il disposto di cui all'articolo 13, punto 5 del presente Regolamento;

- nell'ipotesi di accertamento d'ufficio di erogazione di finanziamenti non dichiarati in sede di domanda o di consuntivo;

- ove si riscontrino manchevolezze, irregolarità o ritardi pregiudizievoli del buon esito delle iniziative.

8. Nel caso di pareggio o di avanzo del rendiconto la Giunta comunale procede alla revoca del contributo assegnato ed eventualmente erogato fino al raggiungimento del pareggio.

9. Il contributo assegnato sarà in ogni caso revocato nei seguenti casi:

- mancata esecuzione dell'attività ammessa a contributo, in assenza di giustificazione alla quale l'Amministrazione comunale abbia assentito o mancata collaborazione ad attività programmate da terzi, per le quali si era data disponibilità ad intervenire nella progettazione annuale;

- mancata presentazione di tutta la documentazione richiesta dal Servizio Attività culturali sport turismo e ambiente e necessaria per la liquidazione del contributo, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale la provvidenza è stata concessa;

- rinuncia successiva del contributo ad opera dell'assegnatario.

10. In presenza di situazioni irregolari il Comune può sospendere l'erogazione dei benefici economici e, a seguito dell'esito degli accertamenti, disporre la revoca.

11. La liquidazione dei benefici economici avviene nel rispetto delle norme che disciplinano il trattamento fiscale delle diverse tipologie di contributi erogati da un'Amministrazione locale.

Art. 15

Esclusione dai finanziamenti

1. Sono comunque esclusi dai benefici e dai finanziamenti comunali:

- gli enti pubblici e privati, le associazioni, le cooperative, i singoli cittadini che non siano in regola con il pagamento di tributi comunali o che abbiano pendenze di qualunque tipo nei confronti del Comune di Tonara;

- le attività rivolte esclusivamente o prevalentemente all'ambito interno del soggetto richiedente;

- le attività promosse in settori di intervento per i quali l'offerta comunale sia ritenuta sufficiente;

- le spese palesemente eccessive rispetto ai prezzi correnti di mercato o manifestamente non necessarie;

- le attività realizzate al di fuori del territorio comunale senza il coinvolgimento o il diretto beneficio del Comune di Tonara, fermo restando in ogni caso quanto previsto dall'articolo 8, punto 2 del presente Regolamento.

Art. 16

Partecipazione al procedimento

1. Per quanto attiene al diritto di partecipazione al procedimento, si fa esplicito riferimento alla normativa vigente, allo Statuto del Comune di Tonara e al Regolamento comunale sul procedimento amministrativo e sull'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, allo scopo di facilitare la relazione dei cittadini con l'Amministrazione comunale e di garantire pari e concrete opportunità nell'accesso ai servizi ed alle prestazioni del Comune.

CAPO III

Settori di intervento

Art. 17

Attività di promozione culturale, educative e formative

1. La concessione di benefici economici viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza culturale dell'attività svolta e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale.

2. In via generale rientrano nel settore della promozione culturale le seguenti attività:

- attività teatrali, musicali, mostre;

- attività culturali poste in essere in collaborazione con la Biblioteca comunale;

- attività di valorizzazione di opere d'arte, bellezze naturali, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono il patrimonio della comunità;

- gemellaggi;
 - iniziative extra scolastiche a favore di alunni delle scuole dell'infanzia e dell'obbligo;
 - iniziative volte a promuovere le pari opportunità e la parità dei diritti.
3. L'assegnazione e la quantificazione di benefici economici a sostegno delle attività di promozione culturale avviene avuto riguardo ad uno o più dei seguenti criteri:
- tradizione consolidata e prestigio riconosciuto del soggetto richiedente;
 - grado di ricaduta sullo sviluppo culturale della popolazione locale e/o di valorizzazione dell'immagine del Comune di Tonara;
 - effettivo contributo alla comprensione delle vicende storiche, sociali, economiche e culturali di interesse comunale e della comunità locale;

Art. 18

Attività sportive e ricreative

1. La concessione di benefici economici viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza sportiva dell'attività svolta e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante ai fini della promozione dello sport.
2. Potranno beneficiare degli interventi comunali Enti, Comitati ed Associazioni che svolgono attività sportiva a carattere dilettantistico, anche privi di personalità giuridica, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 del presente Regolamento.
3. La determinazione dei finanziamenti di parte ordinaria e/o straordinaria, è effettuata tenendo conto dell'attività svolta dai soggetti beneficiari nell'anno precedente, con riferimento all'attività promozionale e/o agonistica ed in particolare quella svolta dai giovani ed a favore di essi, all'organizzazione di manifestazioni sportive o di corsi anche ai fini della educazione fisico-sportiva ed etico-sportiva dei soggetti diversamente abili, degli adulti e degli anziani, agli impegni derivanti dall'eventuale gestione diretta di impianti sportivi (riscaldamento, manutenzione ordinaria, pulizie, utenze in generale) per la loro attività sportiva, alla capacità di autofinanziamento ed al numero dei partecipanti, alla capacità di promuovere l'attività a livello scolastico, alle pubblicazioni relative all'attività svolta.
4. Restano ferme le disposizioni vigenti in ordine alla disciplina delle attività sportive e ricreative a carattere dilettantistico.

Art. 19

Attività socio – assistenziali

1. Gli interventi del Comune di Tonara sono disposti a favore di soggetti pubblici e privati, operanti nel territorio comunale con finalità socio – assistenziali, che, senza fini di lucro ed in correlazione alle loro finalità statutarie, perseguono scopi solidaristici, umanitari, di cooperazione sociale, svolgono o sostengono attività dirette a favorire il miglioramento delle condizioni di emarginazione o di disagio socio – economico, promuovono iniziative di carattere educativo/formativo e di socializzazione per contrastare l'emarginazione, migliorare la qualità della vita, prevenire o rimuovere situazioni di bisogno.
2. L'assegnazione e la quantificazione di benefici economici a sostegno delle attività socio –assistenziali avviene avuto riguardo ad uno o più dei seguenti criteri:
 - la promozione di iniziative di aiuto e di solidarietà;
 - grado di integrazione con la realtà sociale di riferimento e coprogettazione con le realtà territoriali provinciali;
 - grado di coprogettazione con i Servizi sociali;
 - peculiarità e singolarità dell'attività rispetto al territorio di riferimento;

- consistenza dell'utenza;
 - l'educazione alla pace.
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento i settori di intervento sovra comunale;

Art. 20

Attività di sviluppo turistico, economico e culturale

1. Gli interventi del Comune sono volti a promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza e tradizione ed in via generale:

- organizzazione di mostre e fiere, sia che si tengano sul territorio del Comune che al di fuori di esso;
- manifestazioni di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali;
- iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio storico, culturale e delle produzioni tipiche locali, che abbiano il fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
- sviluppo dell'agricoltura boschiva, la zootecnia e lo sviluppo dell'economia di montagna.

2. L'assegnazione e la quantificazione di benefici economici a sostegno delle attività di sviluppo turistico, economico e culturale avviene avuto riguardo ad uno o più dei seguenti criteri:

- la promozione del territorio e delle peculiarità paesistico – ambientali;
- le iniziative di marketing turistico e culturale;
- i servizi di informazione ed assistenza turistica.

Art. 21

Culto pubblico

1. Gli interventi del Comune a favore delle parrocchie sono principalmente finalizzati:

- all'erogazione di contributi sotto forma di assunzione di spese, subordinati alla verifica dell'insufficienza di mezzi da parte della Parrocchia per la manutenzione e conservazione degli edifici parrocchiali attinenti al culto pubblico;
- all'erogazione di contributi ordinari e sovvenzioni per iniziative/eventi a favore della parrocchia, quale Ente che opera per la comunità locale con iniziative nel campo della promozione sociale e della valorizzazione della persona.

2. L'assegnazione e la quantificazione di benefici economici a sostegno del culto pubblico avviene avuto riguardo ad uno o più dei seguenti criteri:

- promozione di iniziative di aiuto e solidarietà;
- condizione dei soggetti beneficiari (minori, anziani, indigenti);
- tipologia degli interventi effettuati (prevenzione, cura, riabilitazione, animazione).

Art. 22

Tutela dei valori ambientali

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

- al sostegno di Enti ed Associazioni che operano per la protezione e la salvaguardia dell'ambiente;

- al sostegno di manifestazioni ed iniziative tese a diffondere la cultura ecologica del rispetto della natura e dell'ambiente;

- a mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

2. L'Amministrazione comunale incentiva l'attività di Associazioni con sede nel territorio di Tonara volta a ripristinare e valorizzare il patrimonio montano con particolare riguardo alle aree di valore storico/ambientale.

Gli interventi dell'associazionismo locale che interessano il patrimonio silvo – pastorale dovranno avvenire in collaborazione con il Corpo Forestale della Regione Autonoma della Sardegna, che individua ed indirizza l'attività del volontariato al fine di mantenere inalterata la tipicità del patrimonio montano locale.

3. L'assegnazione e la quantificazione di benefici economici a sostegno della tutela dei valori ambientali avviene avuto riguardo ad uno o più dei seguenti criteri:

- rilevanza per la salvaguardia, la conservazione, il recupero e la conoscenza dei valori ambientali del territorio comunale;

- educazione ambientale legata all'immagine del Comune;

- studio ed utilizzo di fonti energetiche alternative o rinnovabili nel territorio del Comune;

- sviluppo di settori dell'economia locale nell'ambito delle attività agro – silvo pastorali, biologiche ed altre attività tradizionali del territorio comunale.

Art. 23

Attività nel settore della protezione civile

1. Al fine di tutelare l'integrità della vita umana, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dal pericolo di danni derivanti dal verificarsi di eventi calamitosi di qualsiasi natura, il Comune promuove e sostiene i soggetti che esplicano attività istituzionali di protezione civile nonché iniziative specifiche di protezione civile.

2. Gli interventi diretti alla concessione di finanziamenti a sostegno della protezione civile sono principalmente finalizzati:

- a promuovere e stimolare una cultura di protezione civile centrata sulle attività di previsione, prevenzione e mitigazione del rischio;

- favorire la creazione, l'integrazione o l'implementazione di una struttura di protezione civile in grado di rispondere alle esigenze di tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo incombente derivanti da calamità naturali, catastrofi o altri eventi calamitosi;

- sostenere la realizzazione di attività formative ed informative finalizzate alla conoscenza del territorio e delle norme comportamentali di autoprotezione da osservare in presenza di eventi calamitosi o in previsione degli stessi.

Art. 24

Convenzioni

1. In conformità e nel rispetto dei principi generali contenuti nel presente Regolamento, il Comune può stipulare apposite convenzioni con i soggetti destinatari di provvidenze economiche al fine di semplificare e rendere più agevole la gestione dei rapporti instaurati.

2. Il rapporto convenzionale è disciplinato dalle disposizioni fissate da apposito accordo. Non trovano pertanto applicazione le disposizioni del presente Regolamento, se non espressamente richiamate dalla convenzione medesima.

3. All'istituto della convenzione amministrativa si ricorre laddove sia ritenuto opportuno formalizzare rapporti di collaborazione pluriennale nell'ambito dei quali un soggetto terzo pone in essere in via continuativa un'attività che rientra nei compiti istituzionali del Comune ed è svolta nell'interesse della collettività rappresentando una modalità alternativa e mediata di erogazione di un servizio pubblico.

CAPO IV

Disposizioni finali

Art. 25

Responsabilità del Comune

1. I benefici economici concessi dalla Giunta comunale ai sensi del vigente Regolamento sono vincolati all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarli esclusivamente per le finalità per le quali sono stati accordati.

2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e tra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

3. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti per i quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione di Enti pubblici, privati ed Associazioni che ricevono dal Comune benefici economici, anche nell'ipotesi in cui degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso.

4. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune, il quale, avuta conoscenza di situazioni irregolari o che necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione di acconti non corrisposti ed, a seguito degli accertamenti, deliberarne la revoca.

Art. 26

Vincoli e controlli

1. La Giunta comunale verifica lo stato di attuazione delle attività e delle iniziative svolte con l'apporto del Comune. Il Servizio attività culturali sport turismo e ambiente effettua i controlli secondo le modalità ritenute più opportune.

2. Il Servizio procederà con controlli a campione, entro un periodo di cinque anni, alla verifica delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta.

3. Qualora in sede di controllo non venga esibita la documentazione richiesta, ovvero emergano la mancanza dei requisiti o di presupposti per la concessione delle agevolazioni o elementi che, se conosciuti, avrebbero comportato l'erogazione di un importo inferiore a quello concesso, si procederà alla revoca totale o parziale del contributo, salve le ulteriori responsabilità di legge.

Art. 27

Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

1. Il Comune istituisce l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano erogati in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.
2. L'albo viene aggiornato annualmente dal Servizio Segreteria e pubblicato all'albo informatico entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti destinatari di benefici economici nel precedente esercizio.
3. Per ciascuna persona fisica, giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi iscritti nell'albo, sono indicati:
 - denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente, forma associativa o societaria;
 - indirizzo;
 - finalità dell'intervento espresse in forma sintetica;
 - importo o valore economico complessivamente erogato;
 - disposizioni di legge o regolamento in base alle quali hanno avuto luogo le erogazioni.
4. L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Responsabile del Servizio Attività culturali sport turismo e ambiente dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità nei termini delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 28

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
3. Successivamente all'entrata in vigore il presente Regolamento viene pubblicato all'albo comunale per ulteriori quindici giorni ed inserito in apposita sezione di "Amministrazione Trasparente".

Disposizioni per la concessione del patrocinio del Comune di Tonara.

Ambito di applicazione

Il patrocinio rappresenta, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Associazioni, Enti pubblici e privati, la forma di riconoscimento morale mediante la quale il Comune di Tonara esprime la sua simbolica adesione ad un'iniziativa ritenuta meritevole di apprezzamento per le sue finalità culturali, artistiche, scientifiche, educative, sportive, economiche, sociali e celebrative.

Il patrocinio esprime l'interesse per le iniziative che si svolgono anche al di fuori del territorio comunale e che risultano coerenti con i principi di crescita della comunità sarda sotto il profilo culturale, scientifico, educativo, sportivo, economico, sociale e celebrativo.

La concessione del patrocinio non comporta l'erogazione di contributi, né alcuna partecipazione alle spese organizzative della manifestazione patrocinata, salvo i casi in cui ciò sia espressamente stabilito da apposito provvedimento.

Chi può richiederlo

Possono richiedere il patrocinio del Comune Enti, Associazioni, Comitati, Consulte o soggetti privati che abbiano sede nel Comune e che comunque svolgano l'iniziativa patrocinata nel territorio comunale.

Può essere concesso anche ad Enti, Associazioni, Comitati o soggetti privati esterni al territorio comunale o per iniziative che si svolgano al di fuori di esso, quando tali iniziative abbiano rilevanza per il Comune o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti e le tradizioni.

Procedura per la concessione del patrocinio

Ai fini della concessione del patrocinio, i promotori od organizzatori di manifestazioni ed iniziative come previsto dal Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Associazioni, Enti pubblici e privati, devono farne richiesta scritta indirizzata al Sindaco ed all'Assessore di merito, almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa per la quale viene chiesto il patrocinio.

L'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione o Ente, deve essere accompagnata da una relazione dettagliata dell'iniziativa per la quale il patrocinio viene richiesto e deve contenere tutti i dati e le informazioni concernenti il richiedente e la manifestazione, al fine di consentire una completa valutazione.

Concessione del patrocinio

L'istruttoria per la concessione del patrocinio viene svolta dal Servizio attività culturali, sport, turismo e ambiente.

Il Sindaco, sentito l'Assessore di merito, concede il patrocinio, qualora ne sussistono i presupposti.

La concessione del patrocinio non implica per il Comune l'assunzione di alcuna responsabilità in ordine allo svolgimento dell'iniziativa.

Esclusione del patrocinio

Sono escluse dalla concessione di patrocinio le iniziative e le manifestazioni:

- le cui finalità non rientrino tra quelle espresse dallo Statuto del Comune di Tonara.

Sono pertanto escluse le iniziative e/o manifestazioni che perseguono finalità non corrispondenti a quelle che il Comune può decidere di promuovere autonomamente attraverso l'opera di propri uffici e servizi;

- dalle quali derivino utili per il soggetto promotore, se non nei limiti dell'autofinanziamento della manifestazione;

- che costituiscano pubblicità o promozione di attività finalizzate prevalentemente alla vendita, anche non diretta, di opere, prodotti, o servizi di qualsiasi natura;

- che siano promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, nonché da ordini e collegi professionali, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo, o per il finanziamento della propria struttura organizzativa;

- che direttamente o indirettamente promuovono iniziative di 'dubbia moralità';

- che presentano il corpo come semplice oggetto di desiderio o possesso o che diano un'immagine mercificata ed irrispettosa dell'integrità personale.

Uso dello stemma del Comune di Tonara

I promotori e gli organizzatori della manifestazione od iniziativa che ottiene il patrocinio del Comune, dopo averne ricevuta comunicazione ufficiale da parte dell'Amministrazione comunale, devono farne menzione in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa come comunicati, manifesti, opuscoli, pubblicazioni e cataloghi.

La concessione del patrocinio comporta l'autorizzazione all'uso dello stemma del Comune di Tonara e l'obbligo di rendere adeguatamente visibile lo stesso con la specifica dizione *'Con il patrocinio del Comune di Tonara'* su tutte le forme di comunicazione relative alla singola iniziativa patrocinata.

Il logo del Comune può essere scaricato dal sito internet o richiesto via mail al Servizio Attività culturali sport turismo e ambiente.

L'uso improprio ed indecoroso del logo o quando all'uso dello stesso sia arrecato danno o disonore per l'Amministrazione comunale, comporterà l'immediata revoca del patrocinio attraverso l'adozione di atti opportunamente motivati.

Per quanto non diversamente disposto dal presente allegato al Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Associazioni, Enti pubblici e privati, trovano applicazione le disposizioni contenute nel vigente Regolamento per l'uso dello stemma e del gonfalone del Comune di Tonara.

Manifestazioni e iniziative realizzate con il contributo del Comune di Tonara

Per iniziative e manifestazioni di rilevanza comunale o sovracomunale realizzate con il contributo del Comune di Tonara, il patrocinio e l'uso dello stemma si intendono automaticamente concessi ed autorizzati.

Agevolazioni

La concessione del patrocinio consente di ottenere la riduzione del 50% degli oneri dovuti per l'affissione di manifesti e locandine (articolo 20 D.Lgs. 507/1993).

Il conferimento del patrocinio non comporta la concessione a titolo gratuito o a condizioni agevolate dell'utilizzo di immobili, beni o strutture di proprietà comunale, salva diversa prescrizione del provvedimento che concede il patrocinio.

Modulistica

Il modello di domanda è scaricabile dal sito internet .